

La gestione del fenomeno migratorio in Puglia: strumenti normativi e strategie politiche

Abstract Negli ultimi anni la Puglia ha sviluppato un sistema di ospitalità e integrazione dei migranti che trova la sua base giuridica in alcune strategie politiche e strumenti normativi, il cui punto di partenza è la Carta della Regione del 2004. Il contributo analizza lo sviluppo della questione, la visione politica e l'efficacia degli strumenti giuridici attuati dalla Regione.

Keywords: *migration policies; political strategies; hospitality; integration; regional plan; council; observatory*

Introduzione.

Nell'ambito del complesso sistema giuridico e politico di gestione del fenomeno migratorio, che coinvolge a titolo diverso e con diverse competenze attori istituzionali e sociali a livello internazionale, nazionale e locale, la Regione Puglia è ormai da un decennio impegnata in un'intensa attività di implementazione delle proprie prerogative in materia attraverso l'elaborazione di strumenti normativi e la costituzione di strutture regionali che abbiano come obiettivo primario la realizzazione effettiva non soltanto di un sistema di accoglienza, ma anche di reale integrazione sociale degli stranieri presenti sul territorio. Si tratta, come si vedrà, di un'attività che rivela da un lato lo slancio ideale di cui è capace una Regione di frontiera, chiamata a confrontarsi quotidianamente con le conseguenze che le ondate migratorie comportano, e dall'altro lato le difficoltà di far seguire alle enunciazioni di principio un concreto processo di coinvolgimento degli attori del territorio, nella prospettiva della costruzione di una comunità regionale pienamente inclusiva.

1. Lo Statuto regionale.

Per ripercorrere sinteticamente l'evoluzione delle strategie normative messe in campo dalla Regione Puglia nella gestione del fenomeno migratorio, nelle molteplici sfaccettature in cui esso si presenta nel territorio di riferimento, il punto di partenza deve essere necessariamente costituito dal documento giuridico fondamentale della Regione, vale a dire dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale con la

deliberazione n. 155 dell'ottobre 2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del febbraio 2004, e da alcuni principi a portata generale che esso enuncia. Sono due, in particolare, gli articoli che richiamano in maniera esplicita la condizione dello straniero, i suoi diritti e le connesse attività di accoglienza e integrazione che la Regione decide di abbracciare.

L'art. 3 stabilisce, infatti, che «*la Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili*».¹ Gli immigrati vengono, dunque, immediatamente riconosciuti come appartenenti ad una fascia di popolazione meritevole di un'attenzione specifica, al pari di altre categorie protette; allo stesso modo la Regione attribuisce alla solidarietà e all'accoglienza la qualità di diritti fondamentali da riconoscere all'individuo, facendone in questo modo fondamento dell'azione dei suoi organi politici.

Se il primo riferimento assume, come detto, il valore di una altissima benché generica enunciazione di massima, sia per il suo contenuto, sia per la collocazione all'interno del Titolo I dello Statuto, il secondo riferimento esplicito allo *status* dei migranti operato nel testo avrebbe dovuto avere, nell'intenzione del legislatore regionale, una portata molto più fattiva, essendo collocato all'interno del capo II del Titolo IV, che disciplina gli organi a rilevanza statutaria. L'art. 50, in particolare, istituisce presso il Consiglio regionale le Autorità di garanzia, «*con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti*».²

Nel dettaglio, tra le Autorità di garanzia, accanto al Consiglio generale dei pugliesi nel mondo e al Comitato per l'informazione e la comunicazione (il cosiddetto CO.RE.COM), avrebbe dovuto assumere una autonoma e specifica rilevanza l'Ufficio della difesa civica, al quale, tra gli altri compiti, era (ed è tuttora) assegnata la possibilità di intervenire «*nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e*

¹ *Statuto della Regione Puglia*, art. 3, in *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 dell'11/2/2004*.

² *Statuto*, art. 50, cit.

6, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.»³

La funzione assegnata a tale Ufficio era, in altre parole, quella di intermediazione tra gli organi politici e istituzionali e la comunità regionale, riferendo direttamente al Consiglio regionale e tuttavia mantenendo rispetto ad esso un carattere ausiliario, connotato peraltro da profili di indipendenza. Composto da cinque componenti eletti dallo stesso Consiglio, l'Ufficio della difesa civica si sarebbe attivato su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti potessero rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati nei settori di intervento dello stesso Ufficio, e ne rimuovessero le cause. «L'Ufficio di difesa civica» – si legge tuttora nello Statuto regionale – «*integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.*»⁴

L'Ufficio avrebbe, quindi, dovuto svolgere una essenziale funzione di raccordo tra le istanze della collettività e le istituzioni deputate a prenderle in esame, e si sarebbe caratterizzato come fondamentale strumento a disposizione delle fasce più deboli della popolazione, quali appunto i migranti: la sua istituzione non ha tuttavia mai avuto piena attuazione, lasciando disattese le pur valide affermazioni di principio contenute nella normativa che lo regola. A tal proposito, è del settembre 2019 una proposta di modifica dell'art. 50 dello Statuto, che suggerisce la sostituzione dell'Ufficio di difesa civica con la figura, peraltro prevista nello Statuto regionale del 1981, del difensore civico che, riassumendo in un'unica persona le funzioni oggi astrattamente attribuite all'ufficio, nell'auspicio del gruppo politico promotore della proposta in seno al Consiglio regionale potrebbe risultare figura istituzionale più snella e in grado di interpretare al meglio le necessità dei soggetti da tutelare, quali consumatori, minori e, come detto, migranti.⁵

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Si veda *Conca presenta modifica alla legge regionale 7 del 2004: "Istituire il difensore civico, figura fondamentale per i cittadini"*, in *PugliaNotizie Agenzia di Quotidiana di stampa – Consiglio Regionale della Puglia*, n. 2762 del 27/09/2019.

Nell'individuazione dei principi regionali alla base delle politiche di gestione del fenomeno migratorio, accanto a quelli già menzionati, non si può tuttavia non citare il comma 2 dell'art. 1 dello Statuto che, benché contenga indicazioni su un piano del tutto generale, sembra costituire il vero manifesto e la cornice socio-culturale entro la quale si muove l'azione politica degli organi di governo regionale con riferimento al tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti: «*la Puglia*» – si legge nel testo – «*per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.*»⁶

2. La legge regionale 32/2009.

A dare una più compiuta attuazione alle disposizioni di principio affermate nello Statuto, mediante la previsione di specifiche funzioni e organismi deputati ad assolverle, è intervenuta nel 2009 la legge n. 32, recante «*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*», in abrogazione della precedente disciplina regionale che, con la legge n. 26 del 2000, attribuiva alla Regione funzioni amministrative in materia di immigrazione extracomunitaria.

Gli obiettivi dell'intervento normativo (oggetto, come si vedrà, di alcune modifiche intervenute con la l. regionale n. 51 dell'ottobre 2018⁷) vengono espressamente individuati nella necessità di garantire non solo la più ampia forma di tutela delle comunità straniere presenti sul territorio pugliese, ma anche nel loro pieno inserimento nel tessuto socio-culturale regionale.

Accanto, dunque, all'impegno di garantire i diritti inviolabili degli stranieri, presenti a qualunque titolo in Puglia, e all'eliminazione di ogni forma di discriminazione, con la l. 32/2009 fa ingresso nel *corpus* normativo regionale anche il proposito di garantire pari opportunità agli stranieri nell'accesso e nella fruibilità dei servizi assistenziali,

⁶ Statuto, art. 2, cit.

⁷ Legge Regionale 5 ottobre 2018, n. 51, Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, in *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia* - n. 129 del 5/10/2018.

sanitari, di istruzione. A distanza di un decennio, ponendo mente allo sviluppo delle dinamiche politiche nazionali e locali nella gestione del fenomeno, appare lungimirante l'obiettivo indicato nella legge di promuovere iniziative di cooperazione decentrata tese a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e di progetti di reinserimento degli immigrati nei rispettivi paesi d'origine.

Particolarmente controverso appariva, per altro versante, l'impegno assunto dal legislatore regionale di *«garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione»*.⁸ Anche in considerazione dei profondi e radicali contrasti esistenti tra l'orientamento politico del governo regionale, del quale la legge in questione era diretta emanazione, e quello nazionale, la legge nel suo complesso fu oggetto di valutazioni contrastanti. Proprio la previsione di cui si è appena detto, insieme a numerose altre, fu infatti sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale su ricorso del Governo italiano, che aveva in particolare impugnato le disposizioni che garantivano accesso alle cure essenziali ai cittadini stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e sul soggiorno. Secondo la tesi sostenuta davanti alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale norma avrebbe generato un conflitto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione: *«la formula lessicale»* – questa la tesi del Governo, richiamata in sentenza - *«indurrebbe, infatti, a ritenere che gli interventi ivi previsti riguardano anche gli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, poiché «disciplinano e in qualche modo agevolano la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari», i quali «non solo non avrebbero titolo a soggiornare ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente»*.⁹

Nel rispondere al quesito sottoposto alla sua attenzione, tuttavia, la Corte Costituzionale ebbe a richiamare i principi fondamentali cui la legge regionale pugliese si era ispirata con riferimento ai diritti essenziali dell'individuo, evidenziando come le azioni messe in campo dai soggetti pubblici non potessero essere confinate al controllo

⁸ Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32, Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia, in *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia* - n. 196 del 7/12/2009.

⁹ Corte Costituzionale, sentenza n. 299 del 22 ottobre 2010, p. 8.

dell'ingresso e del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, ma dovessero contemplare necessariamente quelle dimensioni della vita sociale dell'individuo che ne consentissero un sereno inserimento nel contesto territoriale nel quale si trovasse. Dimensioni – dall'istruzione, alla salute, al diritto all'abitazione – che evidentemente coinvolgono competenze normative attribuite dalla Costituzione talvolta allo Stato, talvolta alle Regioni. Ciò che tuttavia, a parere della Corte Costituzionale, non avrebbe potuto in alcun modo essere superato era il riconoscimento in capo allo straniero di tutti i diritti fondamentali che la stessa Costituzione assegna alla persona. Esiste, infatti, *«un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»*. Quest'ultimo diritto deve perciò essere riconosciuto *«anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso»*.¹⁰

Non poteva invece essere ricondotto alla competenza della Regione, bensì a quella esclusiva dello Stato, proprio la norma che mirava a garantire tutela legale ed effettività del diritto di difesa anche agli stranieri presenti in modo irregolare sul territorio regionale, norma di cui dunque la Corte Costituzionale rilevò l'illegittimità. Essa, infatti, proprio per la sua formulazione rimandava in maniera non equivocabile a quegli ambiti definiti dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). Proprio la disposizione che, come la Corte non mancò di rilevare, era stata evocata *«in modo ampio, ma congruamente, dal ricorrente.»*

Superato in maniera nel complesso soddisfacente il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale, la legge, dopo aver individuato, nella prima parte, i destinatari, gli obiettivi e le priorità dell'azione della Regione, passava a definire e disciplinare due specifici strumenti di intervento: la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, con funzioni propositive in ambito di programmazione e legislazione, e

¹⁰ *Ibid.*, p. 9.

l'Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo, con funzioni di monitoraggio sui flussi migratori.

2.1 La Consulta.

Si legge all'art. 7 della legge 32/2009 che «*la Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione*».¹¹

In particolare, alla Consulta è attribuito il compito di formulare «*proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati*», e di esprimere pareri facoltativi (secondo la modifica intervenuta con la l. 51/2018: i pareri erano obbligatori nel testo del 2009) su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati.¹²

All'istituzione della Consulta ha fatto seguito, come strumento attuativo, la costituzione del Registro regionale delle associazioni composte da immigrati, o che prevedono in misura prevalente tra le proprie attività la cura degli interessi della comunità immigrata. In attuazione delle disposizioni della l. 32/2009, la Giunta regionale nel gennaio 2011 ha incardinato tale Registro all'interno dell'assessorato alla Politiche giovanili, ed in particolare nel Servizio per le Politiche giovanili e la cittadinanza sociale, per operare una sorta di mappatura delle associazioni di categoria e alimentare la capacità di operare in modo sinergico con un'attenzione specifica al tema dell'accoglienza.¹³

¹¹ *Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32, cit., art. 7.*

¹² Tra gli altri compiti specificamente assegnati alla Consulta si ricordano: la possibilità di esprimere pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione; di formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi; di collaborare con l'Osservatorio, di cui al successivo art. 8 della legge, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio; di formulare alla Regione proposte di intervento da sottoporre al Parlamento e al Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della stessa legge e delle loro famiglie.

¹³ *Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2011, n. 56, Istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati. Atto di indirizzo al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale per la*

Tuttavia, nonostante i buoni propositi manifestati in seno al Consiglio e alla Giunta regionali, la Consulta è stata istituita di fatto solo nel febbraio 2013 quando, con decreto del Presidente della Regione, si è provveduto a nominare quali suoi componenti l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente; il dirigente del servizio competente; poi ancora, in rappresentanza degli immigrati, ulteriori 18 componenti (più 14 supplenti), che garantissero la rappresentatività di tutti «*i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati*»;¹⁴ infine, una serie di componenti in rappresentanza del terzo settore, del mondo del lavoro, della scuola, dell'università.

2.3 *L'Osservatorio.*

2.4 Nell'originaria formulazione, la l. 32/2009 prevedeva l'istituzione di un Osservatorio sull'immigrazione in seno alla struttura dell'Assessorato alla solidarietà; a tale organismo venivano attribuiti «*quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.*»¹⁵

Pur mantenendo fermi gli obiettivi indicati nella legge, le modifiche intervenute nel 2018 hanno in modo significativo rideterminato la collocazione istituzionale dell'Osservatorio, incardinandolo presso la Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione.¹⁶

formazione dei criteri del Registro e modalità di iscrizione, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 09/02/2011.

¹⁴ D.P.G.R. 15 febbraio 2013, n. 58, *Nomina componenti Consulta Regionale per l'integrazione degli immigrati, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 28/02/2013.*

¹⁵ *Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32, cit., art. 8.*

¹⁶ Con il decreto n. 443 del 2015 il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia; con il medesimo D.P.G.R. è stata istituita, presso la Presidenza

Al dirigente di tale Sezione, peraltro, è stata attribuita la responsabilità di curare l'organizzazione interna e il regolamento di funzionamento di un'ulteriore struttura, il Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni, istituita nel 2016 con decreto del Presidente della Regione sul presupposto «*che la elaborazione e la realizzazione delle politiche regionali per le migrazioni incrociano competenze specifiche e strutture amministrative di tutti i Dipartimenti della Regione Puglia*»¹⁷ e che, dunque, «*al fine di rendere efficace l'attuazione delle politiche regionali per le migrazioni è opportuno creare un coordinamento tra le azioni dei Dipartimenti della Regione Puglia*».¹⁸

La Sezione in questione, oltre ad occuparsi delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza, da un lato redige il Piano Triennale delle politiche per le migrazioni, dall'altro lato «*cura e coordina le attività della Regione Puglia relative alle politiche di accoglienza, assistenza socio-sanitaria, integrazione e formazione anche di carattere lavorativo delle popolazioni migranti*»¹⁹. Si occupa, infine, di incentivare e realizzare «*interventi di carattere socio-comunitario, ispirati ai principi costituzionali di solidarietà sociale e di responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali*».²⁰

Al suo interno, come detto, è incardinato l'Osservatorio, attraverso il quale la Regione si propone di realizzare, coordinandosi con le prefetture, il monitoraggio del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e del rispetto delle normative nazionali e internazionali con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani dei cittadini stranieri trattenuti.

Nella prospettiva del legislatore regionale, inoltre, si tratterebbe di uno strumento particolarmente incisivo per quanto attiene ai rapporti con il territorio, avendo la

della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”.

¹⁷ D.P.G.R. 16 giugno 2016, n. 413, *Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni. Istituzione*, in *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia* - n. 72 del 23/6/2016.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Si veda *Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale - Scheda struttura*, in www.regione.puglia.it.

²⁰ *Ibid.*

possibilità di relazionarsi, ai fini dell'espletamento della propria attività, non soltanto con i soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze in materia, ma anche con gli altri enti locali, chiamati a fornire le informazioni relative alle azioni di propria competenza in tema di accoglienza e integrazione.

3. Il Piano regionale delle politiche per le migrazioni

Ulteriore strumento di intervento strategico, introdotto dalla l. 32/2009, che la Regione Puglia si è dato per definire gli indirizzi e gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di accoglienza e integrazione dei migranti per come enunciati nella normativa regionale era il cosiddetto «Piano regionale per l'immigrazione», ridefinito Piano regionale delle politiche per le migrazioni dall'intervento del 2018.

Nella determinazione dei tratti essenziali di tale strumento, proprio le modifiche intervenute nel 2018 hanno significativamente rimodulato il comma 2 dell'art. 9 della l. 32/2009, in particolar modo per ciò che concerne il coinvolgimento degli attori del territorio nella elaborazione del contenuto del piano.²¹ Ferma restando l'approvazione, che spetta alla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia, e la sua validità triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, la nuova formulazione prevede che esso sia redatto *«attraverso un percorso di partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale»*.²²

L'ultimo piano triennale, quello relativo agli anni 2016-2018, è stato adottato all'unanimità dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6/2018. Esso riporta le politiche e le azioni programmate per l'intero triennio, le cui principali linee

²¹ Si veda *Consiglio regionale: sì alle modifiche della legge per l'accoglienza degli immigrati in Puglia*, in *PugliaNotizie Agenzia di Quotidiana di stampa – Consiglio Regionale della Puglia*, n. 3375 del 25/09/2018.

²² *Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32, cit., art. 9.*

d'intervento sono costituite da politiche del lavoro e formazione, politiche della salute, politiche abitative e politiche per l'integrazione.²³

In tal senso, il Piano triennale appare di gran lunga lo strumento più efficace dell'azione complessiva della Regione in materia di gestione del fenomeno migratorio, condensando al suo interno le azioni già avviate e finanziate, con una analisi dei progressi effettuati nel singolo ambito di intervento, come anche le linee programmatiche previste per il biennio successivo a quello cui il piano si riferisce, con riferimenti puntuali alle fonti di finanziamento, agli altri soggetti coinvolti, agli obiettivi che la singola azione si propone di raggiungere.

4. Conclusioni

Dal 2004, anno di entrata in vigore dello Statuto regionale, al 1° gennaio 2019, gli stranieri residenti sul territorio pugliese sono passati da 42.985, corrispondenti a poco più dell'1% della popolazione regionale, a 138.811, corrispondenti al 3,4% della popolazione.²⁴ La gestione di questo complesso fenomeno, richiedendo la predisposizione di strategie atte a garantire non soltanto un efficace sistema di accoglienza ma, con uno sguardo più lungimirante, anche un sistema di integrazione ed effettiva inclusione socio-culturale, ha sfidato e continua a sfidare gli organismi di governo regionale oltre che tutti i soggetti operanti nel terzo settore. Allo stesso modo ineludibile è il continuo adeguamento alle novità legislative nazionali. Alla luce di tali circostanze può essere letta l'intensa produzione normativa regionale che ha condotto, nell'ultimo decennio, all'istituzione degli organi e degli strumenti descritti nei paragrafi precedenti.

Tuttavia, se da un lato il Piano regionale per le politiche migratorie appare già in grado di svolgere il proprio compito programmatico, risulta dall'altro lato evidente che debbano essere ancora messe a pieno regime le potenzialità proprio di quegli organi che sono astrattamente in grado di garantire una maggiore partecipazione dei soggetti

²³ *Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 6, Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020. Approvazione, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 12/2/2018.*

²⁴ Cfr. <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19119>

coinvolti nel fenomeno e di conferire, dunque, una legittimazione più ampia e pertinente alle decisioni politiche regionali in materia di immigrazione. Prevedendo per i prossimi anni un incremento continuo e costante della popolazione straniera in Puglia, una tale modalità di coinvolgimento dal basso dovrà necessariamente costituire un caposaldo nell'elaborazione delle strategie di gestione del fenomeno migratorio.